



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00622/2025

Decisione n. 45
Anno 2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE

composta da

Vito Branca - Presidente

Angelo Maietta - Relatore

Angelo Canale

Giuseppe Musacchio

Enzo Paolini - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **41/2025**, presentato, in data 13 maggio 2025, dal sig. **[omissis]**, rappresentante legale della società **[omissis]**, rappresentato e difeso dall'avv. Melissa Tarsetti,

contro

la **Federazione Italiana Pallacanestro (FIP)**, non costituitasi in giudizio,

per l'annullamento

previa concessione di misura cautelare *inaudita altera parte*, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, del Comunicato Ufficiale n. 766 del 28 aprile 2025, n. 22 della

Corte Sportiva di Appello della FIP, pubblicato in data 6 maggio 2025, con il quale è stato respinto il reclamo proposto avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate del campo di gioco della Pallacanestro Trieste 2004 S.r.l., come deciso dal Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Pallacanestro, Comunicato Ufficiale n. 731, d.d. 22 aprile 2025, gara 213.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;

vista la richiesta di misura cautelare, ex art. 57, comma 2, lett. d, del Codice della Giustizia Sportiva;

visto il provvedimento assunto, in data 20 maggio 2025 (prot. n. 00518/2025), dal Presidente della Prima Sezione, con il quale è stata rigettata l'istanza cautelare invocata dalla parte ricorrente;

vista la comunicazione, inviata a mezzo PEC, in data 2 giugno 2025, dall'avv. Melissa Tarsetti, difensore della suddetta società ricorrente, con la quale si è provveduto a comunicare che *“la sanzione disciplinare è interamente scontata e, pertanto, il Ricorrente non ha più interesse alla decisione del Ricorso”*, nonché a formalizzare la rinuncia al ricorso *de quo*;

preso atto che la dichiarazione resa dalla ricorrente rende evidente che, nelle more del giudizio, è venuto meno l'interesse della medesima a coltivare il ricorso;

considerato che, nelle more del giudizio, nessuna delle parti intimete si è costituita e che, pertanto, non si rendono necessarie espresse dichiarazioni di accettazione alla rinuncia all'azione introdotta in data 13 maggio 2025;

udito, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025, il relatore, prof. avv. Angelo Maietta;

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Prima Sezione

Dichiara cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento di cui in epigrafe per sopravvenuta carenza d'interesse.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 10 giugno 2025.

Il Presidente
F.to Vito Branca

Il Relatore
F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma, il 10 giugno 2025.

Il Segretario
F.to Alvio La Face